

# Norme & Tributi

## Decreto Sostegni ter

Revoca rivalutazione, possibile lo slittamento dei bilanci —p.38

## Risposta a interpello

Il distacco all'estero non basta per il regime degli impatriati



### IL RIENTRO IN ITALIA

Non è sufficiente il distacco all'estero contestuale alla prima assunzione per consentire di beneficiare del regime impatriati al rientro in Italia. di **Antonio Longo**  
ntplusfisco.ilssole24ore.com



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

### I PUNTI CHIAVE

#### Lo strumento

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (Ue) 2019/1023. Lo schema di decreto tocca quattro elementi fondamentali: le misure di allerta precoce e accesso alle informazioni; i quadri di ristrutturazione preventiva; le procedure di esdebitazione e le interdizioni; l'efficacia delle diverse procedure di ristrutturazione

#### La prevenzione

In merito alle misure di allerta previste dalla direttiva, lo schema di decreto si rifà alla composizione negoziata, agli istituti di segnalazione all'imprenditore in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati - Agenzia delle entrate, Inps, Inail e Agente della riscossione - e alla piattaforma telematica della composizione negoziata. Nella nuova formulazione non sono più previsti gli indicatori della crisi né l'intervento del Pubblico ministero.

#### La ristrutturazione

Il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, con ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore. In generale, le modifiche intendono garantire maggiore libertà di azione dell'imprenditore, valorizzare il consenso dei creditori e ridurre il ruolo del tribunale. Modificate le regole di maggioranza e di distribuzione dell'attivo concordatario

#### L'esdebitazione

La disciplina riguardante esdebitazione e interdizioni presente nel Codice della crisi, per il quale è possibile un rinvio di un paio di mesi, era già ampiamente conforme alla direttiva. Per consentire all'imprenditore la ripresa delle attività economiche, è stato soltanto necessario collegare all'esdebitazione anche il venir meno delle cause di inelleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale

# Sulla crisi d'impresa una spinta alla continuità aziendale

## Consiglio dei ministri

Approvato in prima lettura il decreto di recepimento della direttiva Insolvency

Rafforzate le misure che permettono la tutela degli asset dell'impresa

Giovanni Negri

Nuovo pacchetto di misure sulla crisi d'impresa. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Insolvency. Entro il 17 luglio le norme dovranno entrare in vigore, scadenza successiva a quella prevista, a metà maggio, per il Codice della crisi d'impresa. Codice dove andranno innestate, il decreto di ieri lo prevede, le norme del decreto legge dell'estate scorsa, il 118, istitutivo, tra l'altro, della composizione negoziata della crisi. Un accavallarsi di misure e di scadenze che rende ormai assai verosimile un nuovo minislittamento, di un paio di mesi, del Codice della crisi per fare coincidere, a metà luglio, il debutto di tutta la riforma.

Intanto, lo schema di decreto le-

gislativo che approda in Parlamento per i pareri, istituisce nuovi istituti come i Pro (piani di ristrutturazione soggetti a omologazione), interviene per valorizzare ulteriormente il concordato in continuità, modifica parzialmente gli indici di allarme aziendale, inquina alcuni capisaldi delle discipline concorsuali. come i criteri di priorità nei pagamenti.

In particolare, costituiscono segnali di allarme, nel contesto degli adeguati assetti organizzativi che l'imprenditore deve assicurare e delle misure idonee a scongiurare lo stato di crisi:

- 1 l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- 2 l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- 3 l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- 4 l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di fisco e previdenza, nei termini e nel

rispetto delle soglie da ultimo modificate a fine 2021.

Detto che lo schema di decreto si preoccupa di coinvolgere le organizzazioni sindacali in via preliminare prima dell'accesso dell'imprenditore a un quadro di ristrutturazione (nuova definizione comprensiva della gran parte delle soluzioni della crisi alternative all'insolvenza), il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, con marginali ritocchi al concordato liquidatorio e a quello con assuntore.

Nel concordato in continuità così, si prevede:

- la semplificazione della fase di ammissione, nella quale è stato ridotto l'ambito dell'accertamento officioso svolto dal tribunale;
- la modifica delle regole di distribuzione dell'attivo concordatario, con una doppia regola distributiva secondo la quale il valore di liquidazione dell'impresa va ripartito secondo la regola di priorità assoluta, mentre il valore di continuità (cioè la ricchezza che l'impresa produce continuando ad operare) può essere ripartito con i principi della priorità relativa;

**Nel concordato modificate le regole sulle maggioranze e sulle priorità nei pagamenti**

• l'eliminazione della doppia maggioranza, per crediti e per classi, con previsione della sola maggioranza per classi;

• l'adozione del concetto di parti interessate introdotto dalla direttiva con l'obbligatorietà della formazione delle classi anche per i creditori privilegiati (che nel sistema attuale non votano se pagati integralmente), prevedendo tuttavia una deroga per i privilegiati che vengono pagati, secondo il piano, in denaro ed in tempi brevi rispetto all'omologazione;

• il requisito dell'unanimità delle classi per l'approvazione della proposta e del piano;

• in caso di dissenso di una o più classi (ma anche se vota favorevolmente una sola classe), la possibilità di chiedere comunque l'omologazione con precedente ristrutturazione trasversale da parte del tribunale;

• la possibilità della contestazione da parte di ciascun creditore dissenziente in punto di convenienza della proposta rispetto al trattamento che riceverebbe in caso di liquidazione;

• la revisione del giudizio di omologazione nel quale, se è stata raggiunta l'unanimità delle classi, il tribunale svolge una semplice verifica formale mentre se non c'è l'unanimità, può chiedersi la ristrutturazione trasversale.

**IL LIMITE**  
Tempi stretti per contestare le osservazioni alla base del giudizio di omologazione

# Piano del consumatore ombrello parziale

## Composizione della crisi

Per il Tribunale di Como legittime le azioni monitorie sul credito (pieno) vantato

Alessandro Galimberti

L'omologazione giudiziale del piano del consumatore non ha effetti novativi del credito, che pertanto può essere ancora oggetto di azioni di accertamento e/o monitorie in pendenza del piano stesso. Il piano, anche se è regolarmente onorato durante la sua esecuzione, è quindi uno schermo parziale che preclude al creditore solo azioni esecutive o cautelari, ma non la "cristallizzazione" delle sue ragioni. Il Tribunale di Como - Seconda civile, sentenza 11 marzo nella causa

3296/2019 - ha respinto la domanda di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro un cliente rimasto "scoperto" per circa 14mila euro. Cliente che nel febbraio di tre anni fa aveva ottenuto l'omologa della proposta di piano raggiunta in sede di Organismo di composizione, impegnandosi a restituire circa un quinto del prestito. Nelle more, e mentre le nuove scadenze venivano regolarmente onorate, il debitore era stato raggiunto dal decreto ingiuntivo richiesto dalla stessa banca, benché successivo all'approvazione giudiziale del piano, ricorso monitorio a sua volta omologato da un altro giudice del foro lariano.

Quest'ultimo provvedimento è stato quindi impugnato dal difensore del consumatore che asseriva, tra l'altro, una «condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo per avere (la banca, ndr) agito o resistito nell'evidenza di non po-

ter vantare alcuna plausibile ragione per avere richiesto l'emissione del decreto de quo dopo l'omologa della proposta di piano del consumatore da parte del Tribunale di Como».

Di avviso completamente diverso è stato però il giudice del tribunale comasco, secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo è «manifestamente infondata». L'articolo 12 ter, comma 1, della legge 3/2012 stabilisce infatti che «dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari

**Secondo i giudici non c'è abuso del processo anche se il debitore sta onorando le scadenze**

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano», formula che secondo il tribunale invece «non vieta l'esercizio di azioni di accertamento e condanna, funzionali a procurarsi un titolo giudiziale, quale deve essere qualificata l'azione monitoria intrapresa» dalla banca contro il consumatore.

Il Tribunale comasco ha quindi escluso che, una volta omologato il piano del consumatore, «il creditore avente titolo o causa anteriore perda interesse ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito», indipendentemente dal comportamento del debitore in corso di piano. Piano del consumatore che può essere revocato o cessare di diritto, o previa dichiarazione del Tribunale competente «fermo restando che il titolo non potrà essere forzatamente eseguito finché il piano rimane efficace».

## L'analisi

# CREDITORI CON MENO TUTELE NEI NUOVI PIANI SOGGETTI A OMOLOGAZIONE

di Giovanni B. Nardecchia

Nel decreto sull'attuazione della direttiva europea Insolvency (n. 1023/2019) una delle principali novità è sicuramente rappresentata dall'introduzione dei piani di ristrutturazione soggetti ad omologa (Pro), disciplinati dai nuovi articoli 64-bis e 64-ter del Codice della crisi. Si tratta di uno strumento con il quale si intende dare attuazione all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. In tale ottica, l'articolo 64-bis predispone una nuova procedura per il debitore in stato di crisi o di insolvenza che prevede l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e consente di distribuire il ricavato del piano in deroga al principio della par condicio creditorum, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall'omologazione.

Nonostante la rubrica della disposizione richiami il piano di cui all'articolo 56 del Codice della crisi, la procedura è una sottospecie del concordato preventivo. La domanda viene introdotta nelle forme previste dall'articolo 40 del suddetto Codice per le domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale. La documentazione è quella di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, dello stesso Codice.

La procedura prevede l'obbligatoria suddivisione in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di tutti i creditori, compresi i lavoratori che dovranno essere segregati in una classe di creditori non votanti, in quanto pagati entro 30 giorni dall'omologa. Lavoratori la cui posizione giuridica presenta significative assonanze con quella dei creditori estranei negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il comma 4 prevede un giudizio di ammissibilità stabilendo che il tribunale verifichi la sola ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le operazioni di voto. Valutazione che dovrà essere particolarmente accurata, visto che la corretta composizione delle classi può determinare alterazioni nella formazione delle maggioranze e condurre all'approvazione del piano con tutte le conseguenze che l'omologa può determinare in termini di deroga alle regole distributive delle procedure concorsuali.

Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'articolo 64-bis delinea una disciplina analoga a quella per il debitore insolvente nel corso delle trattative del procedimento di composizione negoziata. L'imprenditore conserva infatti gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nel prevalente interesse dei creditori. Se la scelta di conservare il debitore nella gestione appare del tutto coerente con la struttura del procedimento di negoziazione assistita, posto che l'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori, ben più discutibile appare una simile soluzione in relazione ad una domanda che dà il via a una procedura sostanzialmente assimilabile al concordato preventivo. Il giudizio di omologazione si apre soltanto nel caso in cui il piano di ristrutturazione sia approvato da tutte le classi.

Il creditore può proporre opposizione soltanto se ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, e depositate, quindi, almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Limitazione che appare poco rispondente ad un'effettiva tutela del diritto di difesa dei creditori, tenuto conto che la loro valutazione sulla convenienza della proposta sarà sicuramente fondata, essenzialmente, sulla relazione del commissario giudiziale. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 107 del Codice della crisi è previsto che almeno 15 giorni prima della data stabilita per il voto il commissario giudiziale illustri ai creditori la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Con la conseguenza che i creditori potrebbero avere un termine ridottissimo per predisporre e depositare osservazioni, perdendo altrimenti il diritto di potersi successivamente opporre all'omologa di una proposta anche se essa si tramuta nel mancato riconoscimento di un soddisfacimento privilegiato perché in deroga in deroga agli articoli 2740, 2741, 2777 e 2778 del Codice civile.